

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore, in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale, deve far rilasciare dalla struttura di primo soccorso il certificato **in forma telematica** e fornire al datore di lavoro

- il numero identificativo del certificato,
- la data di rilascio,
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Istruzioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro e i Consulenti del Lavoro possono consultare la certificazione medica, trasmessa telematicamente all'Inail, tramite i seguenti dati:

- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio.

Il certificato può essere stampato in formato pdf. In fase di prima applicazione della nuova normativa, potrebbero verificarsi ritardi di consultazione se il certificato fosse stato trasmesso via Pec all'Inail.

Poiché la denuncia telematica deve comunque contenere negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico è importante che il lavoratore fornisca la necessaria documentazione.

È fondamentale annotare che, in attuazione della nuova normativa, il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio decorre dalla *“data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”*; la massima attenzione va posta alla ricezione del protocollo per via, ad esempio, posta elettronica; le sanzioni per omesso o ritardato invio restano invariate.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.